



Convenzione

Tra

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti EPS-ATS, viale Orleans 4, 31100 Treviso (TV), codice fiscale 80009630262, nella persona del Presidente rappresentante legale pro tempore Massimo Vettoretti, nato a Valdobbiadene il 23/02/1979, di seguito definita "Unione

Ε

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Treviso, Via Sile 17/B, 31057, Silea (TV), codice fiscale 80014140265, nella persona della Presidente rappresentante pro tempore Samanta Grossi, nata a Venezia il 07/01/1973, di seguito definito "Ordine"

Premessa

Visti gli articoli 3, 9, 17, 21, 22 e 25 della L.03.03.2009, N.18 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità");

Vista la L.09.01.2004 N.4 («Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»);

visti gli articoli 1 e 2 L.23.12.1978, N.833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"); Vista la L.03.04.2001, N.138 ("Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici").

Visti gli articoli 2, 3, 10, 15, 17, 19, 21,

del Codice deontologico Approvato dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riunito a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019.

Visto l'art. 2 comma 3 dello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETSAPS, approvato dal XXIII Congresso Nazionale in data 07/11/2015

Considerato che:

La condizione di malattia è causa di ulteriori forme di fragilità che vanno ad aggiungersi a quelle derivanti dalle disabilità, fragilità che è interesse delle parti eliminare o, almeno, attenuare

Si conviene quanto segue:

Art. 1: Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2: Le parti si impegnano a intraprendere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di salvaguardare il diritto del cittadino paziente con disabilità della vista ad accedere in piena autonomia e assoluta riservatezza alle informazioni sanitarie che lo riguardano.

Art. 3: Le parti faranno ogni sforzo possibile per fornire alla persona con disabilità della vista documentazione in formato accessibile (Braille, caratteri ingranditi, formato audio o digitale) documenti quali consensi informati, indicazioni per la preparazione a particolari esami diagnostici o interventi chirurgici.

Art. 4: L'Unione s'impegna a fornire ogni supporto possibile per garantire all'Ordine consulenza e formazione in termini di:

a) Assistenza alla persona in caso di degenza o presenza di persone con disabilità della vista nella struttura sanitaria (ambulatori, reparti etc...);





b) Uso di un'adeguata comunicazione in rapporto alla tipologia di disabilità e di condizioni della persona.

L'Unione si impegna altresì ad informare l'Ordine di eventi ed iniziative afferenti all'ambito sanitario e della prevenzione, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, giornata della prevenzione della cecità.

Art. 5: L'ordine s'impegna a effettuare eventi di formazione in collaborazione con l'Unione relativi ai punti a e b previsti dal precedente articolo.

Art. 6: L'ordine si impegna altresì a dare adeguata informazione ai pazienti che abbiano ricevuto una diagnosi di patologia della vista suscettibile di causare cecità e/o ipovisione dell'esistenza e delle attività dell'Unione, la quale s'impegna, di contro, a fornire all'Ordine adeguato materiale informativo e/o a delegare un rappresentante che mantenga i contatti con l'Ordine.

Art. 7: Le parti s'impegnano a cooperare per:

a) La redazione di progetti relativi alla salute che coinvolgano le persone con disabilità della vista;

b) Ad assicurare reciproco supporto nelle iniziative che coinvolgano le Aziende Sociosanitarie, i Comuni e altre istituzioni del territorio in relazione al diritto alla salute, in tutte le sue declinazioni, delle persone con disabilità della vista.

Art. 8: Tutto quanto previsto negli articoli precedenti sarà oggetto di preventivo accordo tra le parti. Allo scopo di garantire un efficiente collaborazione e coordinamento, le parti manterranno aperto un canale di costante comunicazione con qualunque mezzo sia ritenuto opportuno.

Art. 9: La presente convenzione ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovata in assenza di espressa volontà contraria di una delle parti.

Gon STe

MAREINOUTENOMITAM